

COMUNE DI CAMBIANO



Provincia di Torino

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

**AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 11, DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995
N. 24 SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETUATO A
MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE.**

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 OTT. 2007

Art. 1. Definizione dell' Autoservizio di Noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2. Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", con esclusione della disciplina del servizio Taxi.

E' inoltre disciplinato ed integrato dalle seguenti norme:

- a) dalle disposizioni del presente Regolamento conformi alle direttive Regionali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale;
- b) dagli artt. 8, 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- d) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- e) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) dal D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- h) dalla Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2000 " Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione al D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997;
- i) D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 " Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa ";
- l) dalla Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2004 " Modifiche alla Legge Regionale n. 1 del 4.01.2000;
- m) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

- 1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
- 2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborato dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
- 3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente.
- 4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

e) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere nuovamente trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

7. Nella domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:

- Luogo e data di nascita;
- Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;
- Denominazione e/o ragione sociale;
- Partita IVA.

8. Contestualmente alla domanda dovranno esser rese le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.
 - di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;

Ed inoltre:

- di non aver trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'alt. 5 comma 4 lettera d) e) del presente Regolamento;
- di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.

I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia ed i cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Art. 4 Titoli preferenziali

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria;

tra i titoli preferenziali dovrà esser inserito quello di:

- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo

di tempo complessivo di almeno sei mesi.
Potrà inoltre esser inserito quello di:

- essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

Art. 5. Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

e) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;

d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.

7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;

b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.

8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;

- l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione

Art. 6. Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.

3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;

b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi. Nel medesimo termine andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;

- mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza.

5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Art. 8. Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile; possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo.

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Art. 9. Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.
2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneità morale è tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.

Art. 10. Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11. Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata

dalla Polizia Municipale, o dagli uffici comunali preposti, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.

5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.

L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12. Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve eseguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In linea generale ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dalla Legge n. 3/2003, alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, senza esclusione dell'applicazione delle sanzioni previste da altre norme ivi menzionate, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

3. Sono altresì sanzionabili tutte le violazioni aventi attinenza con la materia previste dal vigente Codice della Strada ed in particolare gli artt. 80, 82, 83, 85, 86, 193;

4. Particolari violazioni aventi ripercussioni in ambito penale saranno seguite da comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.

5. Tutte le violazioni in ambito fiscale rilevate o segnalate, 1) applicazione di tariffe difformi; 2) applicazione di tariffe maggiorate saranno oggetto di segnalazione al Corpo di Polizia Tributaria Provinciale della Guardia di Finanza.

Art. 13. Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22;

b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a g);

e) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14. Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
- e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
- e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell' art. 17, comma 6, del presente Regolamento;
- g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;
- h) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15. Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
- b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
- e) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 16. Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. I Comuni, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, stabiliscono con deliberazione dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

2. La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni nei vari Comuni rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art.

3. comma 4, della legge regionale n. 24/95.

Art. 17. Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

- a) all' interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune, come da allegato A;
- b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune, come da allegato B;

e) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale, o degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli uffici comunali preposti, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.

6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 14.

Art. 18. Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale o dagli uffici comunali preposti.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.

Art. 19. Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti.

Nel rispetto di tali disposizioni, i Comuni possono prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28.

3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale e redatti in lingua italiana, inglese e francese.

Art. 20. Svolgimento del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.

2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incaricamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.
6. Il comune, in cui non è esercitato il servizio di taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi (qualora esistente) ed individuate dal Comune.
7. I comuni di minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 21/92, stabiliscono, nei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi (qualora istituito), applicandosi la regolamentazione dettata per quest'ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovrà avvenire nei luoghi della città individuati dal Comune sentita la competente Commissione consultiva, e del prelevamento dell'utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente.

Art. 21. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

Art. 22. Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. In attuazione della legge n. 118 del 30.03.71, n. 27 e del regolamento approvato con D.P.R. 384 del 27.04.78 titolo V, il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità degli stessi alle autovetture, che dovranno essere dotate di un minimo di quattro porte.
2. I conducenti dovranno fornire assistenza ai portatori di handicap per favorirne l'accesso e la discesa dal veicolo, riponendo inoltre sull'automezzo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità.
3. I conducenti dovranno mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica dei portatori di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte, ecc.), sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc...).
4. I conducenti che, anche temporaneamente, non potranno effettuare il servizio di cui al presente articolo per ragioni di salute dovranno fornire ai competenti Uffici comunali adeguata certificazione medica comprovante lo stato di impedimento.
5. Il bando di cui all'art. 3 del presente Regolamento dovrà prevedere l'individuazione di almeno un'autovettura munita delle attrezzature necessarie per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità. Tale previsione potrà essere disattesa nel caso sia già stato autorizzato lo svolgimento del servizio da parte di una o più autovetture attrezzate allo scopo.

6. Sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 28 potrà essere prevista l'introduzione di abbonamenti speciali per disabili (art. 19 comma 2 del presente Regolamento).

Art. 23. Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 24. Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 25. Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell'ufficio provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 26. Vigilanza e Contravvenzioni

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art. 27. Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni degli organi comunali, relative all'istituzione e/o modifica del presente regolamento ed alla determinazione del numero di autorizzazioni stabilite secondo la regolamentazione dell'offerta dei servizi Taxi e Noleggio Con Conducente, emanate in relazione al presente regolamento, vengono sottoposte al parere consultivo della Provincia di Torino – settore trasporti.

Art. 28. Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed

all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/92, così composta:

- a) dal Dirigente, qualora esista, o dal Responsabile del Servizio Vigilanza, che la presiede;
- b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
- c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge;
- d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.

2. Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

3. La Commissione dura in carica quattro anni.

4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero un terzo dei suoi componenti.

5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Qualora le organizzazioni di cui alle lettere c), d), e), f), seppur invitate a farlo, immotivatamente non segnalino alcun nominativo la Commissione, di cui al comma 1 del presente articolo, si intende validamente istituita con la sola presenza dei funzionari di cui alle lettere a) e b).

I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi nel termine di quarantacinque giorni, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 29. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Seguono allegati A) e B) nelle pagine seguenti.

ALL. A

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CAMBIANO

STEMMA DEL COMUNE (CM. 30 X 7)



Noleggio Con Conducente **N.C.C.**

ALL. B

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CAMBIANO

STEMMA DEL COMUNE CM. 17 X 10


N.C.C.
N.OO



Il presente Regolamento è costituito n. 15 pagine, da n. 29 articoli e n. 2 allegati (allegato A ed allegato B).

Indice degli articoli:

1. Definizione dell' Autoservizio di Noleggio con conducente
2. Disciplina del servizio
3. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.
4. Titoli preferenziali
5. Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.
6. Contenuti del bando
7. Rilascio dell'autorizzazione
8. Sostituzione alla guida
9. Durata dell'autorizzazione
10. Trasferibilità dell'autorizzazione
11. Inizio del servizio
12. Sanzioni
13. Sospensione dell'autorizzazione
14. Revoca dell'autorizzazione
15. Decadenza dell'autorizzazione
16. Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
17. Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
18. Sostituzione dell'autoveicolo
19. Tariffe
20. Svolgimento del Servizio
21. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
22. Trasporto di soggetti portatori di handicap
23. Divieti per i conducenti degli autoveicoli
24. Comportamento degli utenti
25. Reclami
26. Vigilanza e Contravvenzioni
27. Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
28. Commissione Consultiva
29. Disposizioni finali



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89

OGGETTO :

RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'11.04.2000 PROTOCOLLO N. 77245 INERENTE IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA AVENTE AD OGGETTO LA REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4°, DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995, N. 24.

L'anno **duemilasette**, addì **ventuno**, del mese di **settembre**, alle ore **21** e minuti **30**, in una sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAMMOLITO Michele	SINDACO	X	
MARIOTTO Emma	ASSESSORE DELEGATO	X	
BENNA Giorgio	ASSESSORE	X	
TANDA Giovanni	ASSESSORE	X	
LESINA Annelisa	ASSESSORE	X	
SAGGESE Ernesto	ASSESSORE	X	
DE SIMONI Angelo	ASSESSORE	X	
Totale		7	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signora **CONDEMI Fortunata**.

Il Signor **MAMMOLITO Michele** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

 **PROPOSTA. Recepimento Deliberazione del Consiglio Provinciale dell' 11/04/2000 protocollo n. 77245 inerente il servizio pubblico non di linea avente ad oggetto la Regolamentazione dell'offerta dei servizi Taxi e Noleggio Con Conducente, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24.**

- Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Cambiano rilasciare le autorizzazioni disponibili localmente, inerenti il Noleggio con Conducente;
- Vista la nota della Provincia di Torino del 6 aprile 2000, pervenuta a questo Comune in data 30/06/2000, protocollo n. 7700, con la quale, sulla base dei parametri di calcolo indicati nella Deliberazione di Consiglio Provinciale indicata, venivano indicate in numero di due le autorizzazioni rilasciabili;
- Verificato che tale quantificazione non è variata ma che potrebbe modificarsi sulla base del dato numerico relativo alla popolazione residente in Cambiano al 31/05/2007, utilizzando a tal fine la metodologia di calcolo relativa al servizio di N.C.C. presente negli allegati A e B della D.C.P. indicata in oggetto;
- Trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Regolamento Comunale del servizio medesimo;
- Vista la Legge 15/01/1992 n. 21 " Legge quadro per il trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea";
- Vista la Legge Regionale 23/02/95 n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea";
- Vista la Legge Regionale 4/01/2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione al Decreto Legislativo 19/11/1997, n.422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- Visto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Tutto quanto premesso si propone affinché la Giunta Comunale

DELIBERI

- il recepimento della deliberazione di Consiglio Provinciale protocollo n. 77245/00 del 6/04/2000, inerente il servizio pubblico non di linea avente ad oggetto la Regolamentazione dell'offerta dei servizi Taxi e Noleggio Con Conducente, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n.24.
- di recepire in tal senso la metodologia di calcolo, indicata negli allegati A e B della deliberazione di cui sopra, al fine della quantificazione delle autorizzazioni di Noleggio con Conducente rilasciabili nel Comune di Cambiano, utilizzando il seguente algoritmo base:

$$N=(Pop./6000)+(Sup./50)+1x Fa x Fb$$

N = fabbisogno teorico per l'espletamento del servizio N.C.C.;
Pop. = popolazione residente nel Comune (al 31/05/2007 - n. 6247);
Sup. = superficie del territorio Comunale espresso in Km².
Fa = fattore correttivo legato all'area di appartenenza;
Fb = fattore correttivo legato alle tipologie di servizi di trasporto esistenti;

- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa pertanto non necessita del visto di regolarità contabile.
- di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Lì, 21/09/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

F.to POLARI Giorgio



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° Comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MAMMOLITO Michele

L'ASSESSORE
F.to MARIOTTO Emma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI Fortunata

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cambiano, li - 9 OTT. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza

dal - 9 OTT. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cambiano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE